*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 131° — Numero 118**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 23 maggio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali; ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1989.

**Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1988, n. 525.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1988, n. 525, che, in attuazione dell'art. 21, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ha individuato i criteri e le modalità di determinazione degli aumenti delle pensioni per dinamica salariale per l'anno 1989;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, che richiede di far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del decreto stesso, ove occorra sulla base del fabbisogno delle singole gestioni, mediante corrispondente aumento delle aliquote contributive, con effetto dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, secondo le procedure e le modalità previste dall'ordinamento di ciascuna gestione;

Considerato che il maggior onere che grava sul Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, calcolato in 17.359 milioni di lire, non trova copertura nelle disponibilità della gestione che presenta una situazione finanziaria deficitaria, per cui si rende necessario aumentare l'aliquota contributiva nella misura dello 0,39 per cento delle retribuzioni imponibili;

Visto l'art. 6, quarto comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, come modificato dall'art. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 155, recante la disciplina per la variazione del contributo dovuto al Fondo anzidetto;

Sentito il comitato di vigilanza del Fondo che ha espresso parere favorevole al predetto aumento nella seduta del 14 marzo 1989;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro;

Decreta:

Con effetto dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 il contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è maggiorato nella misura dello 0,39 per cento delle retribuzioni imponibili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1989

COSSIGA

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

GAVA, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

*Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1990*
*Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 279*

**90A2243**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1989.

**Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in applicazione dell'art. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 155.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, quarto comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, come modificato dall'art. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 155, recante la disciplina per l'adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;

Considerato che dal bilancio consuntivo del Fondo anzidetto relativo all'anno 1987 risulta un disavanzo di esercizio di 97.826 milioni di lire ed un deficit patrimoniale di 143.035 milioni di lire e che tale situazione finanziaria deficitaria tende ad aumentare nei successivi esercizi 1988 e 1989, come evidenziato dai bilanci preventivi relativi agli anni anzidetti, per cui si rende necessario l'aumento dell'aliquota contributiva;

Considerato che in base ai dati accertati dal bilancio consuntivo dell'anno 1987 occorre elevare l'aliquota contributiva dal 29,43% al 32,82% delle retribuzioni imponibili, e che per il ripianamento del deficit patrimoniale esistente al 31 dicembre del predetto anno occorre un'aliquota contributiva aggiuntiva dell'1,11% per la durata di un triennio;

Sentito il comitato di vigilanza del Fondo che ha espresso parere favorevole all'aumento dell'aliquota contributiva nelle misure sopra indicate;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, il contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è maggiorato nella misura del 4,50% delle retribuzioni imponibili, di cui l'1,11% per la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1989

COSSIGA

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

GAVA, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

*Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1990*
*Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 280*

**90A2242**

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1990.

**Autorizzazione all'emissione nel 1990 di un intero postale celebrativo del 50° anniversario della Mostra d'Oltremare.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1990, di carte valori postali celebrative di avvenimenti vari, tra cui quelle concernenti il 50° anniversario della Mostra d'Oltremare;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un intero postale celebrativo del 50° anniversario della Mostra d'Oltremare anziché francobolli celebrativi della Mostra stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nel 1990, di un intero postale celebrativo del 50° anniversario della Mostra d'Oltremare anziché dei francobolli celebrativi della Mostra stessa di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche dell'intero di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

*Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1990*
*Registro n. 17 Poste, foglio n. 327*

**90A2244**

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1990.

**Individuazione, per il Comitato olimpico nazionale italiano, di un ulteriore settore nell'ambito del quale realizzare progetti obiettivo.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90;

Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554 (Disposizioni in materia di pubblico impiego);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 14 aprile 1989 - serie generale - n. 87), recante la disciplina delle modalità di accertamento del possesso dei requisiti culturali e professionali nonché dei criteri oggettivi di valutazione per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 14 aprile 1989 - serie generale - n. 87), che prevede la possibilità di individuare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata proposta dell'amministrazione o ente interessato, altri settori attinenti a servizi di interesse generale, oltre quelli indicati dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, rispetto ai quali costituire rapporti di lavoro a tempo determinato;

Vista la proposta del Comitato olimpico nazionale italiano;

Ritenuto opportuno e necessario individuare un ulteriore settore attinente a servizi connessi ad attività sportive nell'ambito del quale realizzare i progetti obiettivo;

Decreta:

È consentita, ai fini di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti e secondo le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, la costituzione, da parte del Comitato olimpico nazionale italiano, di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, oltre che nei settori di attività ivi riportati, anche per le esigenze del settore di: «servizi connessi alle attività sportive».

Roma, 10 maggio 1990

*p.* Il Presidente del Consiglio dei Ministri
*Il Ministro per la funzione pubblica*
GASPARI

90A2259

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 1990.

**Adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il quale stabilisce che le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa, i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989, possono essere adeguati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure fisse vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989;

Visto il comma 3 del citato art. 7, il quale stabilisce che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in applicazione della disposizione illustrata accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati;

Considerata l'opportunità di adeguare le aliquote di importo fisso di taluni tributi, in considerazione delle variazioni percentuali del valore dell'indice sopra richiamato, intercorse tra la data del 30 settembre successivo a quella in cui i predetti importi sono stati determinati, ed il valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli effetti di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, le variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei seguenti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989, sono le seguenti:

*a)* variazione percentuale dal 30 settembre 1976, data successiva a quella del 1° gennaio 1976 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi: 340,8%;

*b)* variazione percentuale dal 30 settembre 1987, data successiva a quella del 25 settembre 1987 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di bollo per gli atti civili, amministrativi e giudiziari soggetti al tributo mediante impiego della carta bollata o mezzi alternativi anche se in misura forfetaria, esclusi gli atti di uso scolastico, e per le c.d. ricevute bancarie: 11,8%;

*c)* variazione percentuale dal 30 settembre 1982, data successiva a quella del 3 ottobre 1981 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di bollo per gli atti di cui all'art. 15, lettera *a*), e agli articoli 19 e 20 della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: 67,6%;

*d)* variazione percentuale dal 30 settembre 1982, data successiva a quella del 1° gennaio 1982 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di bollo per i libretti di risparmio: 67,6%;

*e)* variazione percentuale dal 30 settembre 1973, data successiva a quella del 1° gennaio 1973 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di bollo per gli atti e documenti per uso scolastico: 482,3%;

*f)* variazione percentuale dal 30 settembre 1972, data successiva a quella del 1° gennaio 1972 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di bollo per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: 702,6%;

*g)* variazione percentuale dal 30 settembre 1986, data successiva a quella del 28 febbraio 1986 in cui sono state determinate le vigenti misure delle tasse di pubblico insegnamento e di istruzione superiore: 17,3%.

Art. 2.

1. L'imposta di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312, è adeguata come segue:

*a)* per il rilascio, da L. 50.000 a L. 220.000;

*b)* per il rinnovo, da L. 20.000 a L. 88.000;

*c)* imposta annuale, limitatamente a quella fissa di L. 1.000.000 per ammontari oltre L. 8.000.000: da L. 1.000.000 a L. 2.000.000;

*d)* per concessioni temporanee di durata inferiore all'anno: da L. 20.000 a L. 88.000;

*e)* per concessioni temporanee di durata inferiore al mese: da L. 5.000 a L. 22.000;

*f)* imposta minima per il rilascio a seguito di cessione del complesso aziendale: da L. 50.000 a L. 220.000;

*g)* per il rilascio in favore del coadiutore: da L. 20.000 a L. 88.000.

Art. 3.

1. Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

*a)* per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

*b)* per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

*c)* per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

*d)* per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

*e)* per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000.

Art. 4.

1. Le tasse scolastiche stabilite nella tabella *E*, allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), sono adeguate come segue:

| Denominazione | Importo |
|---|---|
| B) I) *Conservatori di musica con esclusione delle scuole medie annesse.* | |
| 1) Tassa di esame di ammissione | da 10.000 a 11.700 |
| 2) Tassa di immatricolazione | da 10.000 a 11.700 |
| 3) Tassa di frequenza di ciascun anno | da 35.000 a 41.500 |
| II) *Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere di nudo). Accademie nazionali di danza e di arte drammatica.* | |
| 1) Tassa di esame di ammissione alle varie scuole | da 25.000 a 29.300 |
| 2) Tassa di immatricolazione | da 50.000 a 58.600 |
| 3) Tassa di frequenza di ciascun anno | da 120.000 a 140.700 |
| C) *Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.* | |
| 1) Tassa di iscrizione | da 10.000 a 11.700 |
| 2) Tassa di frequenza | da 25.000 a 29.300 |

TASSE SCOLASTICHE DETERMINATE IN MISURA UNICA

| Denominazione | Importo |
|---|---|
| B) I) *Conservatori di musica con esclusione delle scuole medie annesse.* | |
| 1) Tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze | da 25.000 a 29.300 |
| II) *Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole di nudo). Accademie nazionali di danza e di arte drammatica.* | |
| 1) Tassa di diploma | da 150.000 a 175.900 |
| C) *Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.* | |
| 1) Tassa di rilascio dei relativi diplomi | da 25.000 a 29.300 |
| 2) Tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione | da 20.000 a 23.400 |

Art. 5.

1. Gli adeguamenti disposti con gli articoli precedenti si applicano dal 1° giugno 1990; per l'anno 1990 l'imposta annuale di cui alla lettera *c)* dell'art. 2 è dovuta nella misura risultante dalla somma dei cinque dodicesimi dell'importo di tale imposta vigente fino alla data del 31 maggio 1990 e dei sette dodicesimi di quello stabilito dalla predetta lettera *c)* dell'art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1990

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

90A2301

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 aprile 1990.

**Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° maggio 1990.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° maggio 1990, al prezzo di emissione di lire 97,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° novembre 1990, è pari al 6,85 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

*a)* determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo, e nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

*b)* calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

*a)* da ogni altra imposta diretta presente e futura;

*b)* dall'imposta sulle successioni;

*c)* dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° novembre e al 1° maggio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° novembre 1990 e l'ultima il 1° maggio 1995.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 1995 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 maggio 1990 e termineranno il giorno 3 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

Il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento del mercato e alle esigenze di copertura del fabbisogno, si riserva la facoltà di aumentare l'emissione fino ad un massimo del 50 per cento dell'importo offerto.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto, fra l'altro, che la Banca stessa può avvalersi di aziende e istituti di credito nonché degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei BOT, ai sensi del decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela. La Banca d'Italia può inoltre costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 31 maggio 1990.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990 -1995» «EMISSIONE 1° MAGGIO 1990».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990 -1995» «EMISSIONE 1° MAGGIO 1990».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990 -1995» «EMISSIONE 1° MAGGIO 1990».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1990, valutati in L. 273.990.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1990*
*Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 254*

90A2245

---

DECRETO 19 maggio 1990.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantatre, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 maggio 1990.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali del 3 maggio 1990 che hanno disposto per il 15 maggio 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantatre, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 1990;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 1990 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,05 per i B.O.T. a novantatre giorni, a L. 94,17 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 88,60 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,83 per i B.O.T. a novantatre giorni, a L. 93,73 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 87,85 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1990*
*Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 375*

90A2277

---

DECRETO 19 maggio 1990.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantatre giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 30 maggio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantatre giorni con scadenza il 31 agosto 1990 al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 maggio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1990*
*Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 372*

**90A2278**

---

DECRETO 19 maggio 1990.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 30 maggio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 30 novembre 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 maggio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1990*
*Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 373*

**90A2279**

---

DECRETO 19 maggio 1990.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 30 maggio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 maggio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 maggio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1990*
*Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 374*

**90A2280**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 1990.

**Autorizzazione alla «Geas assicurazioni» S.p.a., con sede legale in Firenze, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 47, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente la facoltà di prestare la cauzione per le concessioni della riscossione dei tributi mediante polizza fidejussoria emessa da istituti ed enti autorizzati dal Ministro delle finanze;

Vista la domanda con la quale la «Geas assicurazioni» S.p.a., con sede legale in Firenze, ha chiesto di essere autorizzata alla emissione delle polizze fidejussorie, ai sensi del suddetto art. 47, lettera *e);*

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, concernente nuove norme sulla costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, con la quale vengono affidate, tra l'altro, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), funzioni di controllo sulle società di assicurazioni;

Visto il decreto 22 settembre 1989 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 1989, contenente l'elenco di cui all'art. 1, lettera *c)*, della legge n. 348/1982, delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Decreta:

La «Geas assicurazioni» S.p.a., con sede legale in Firenze, è autorizzata ad emettere le polizze fidejussorie che, a norma dell'art. 47, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i concessionari della riscossione dei tributi possono prestare a cauzione delle concessioni alle condizioni di polizza approvate dal Ministero delle finanze con decreto n. 1/07395 del 13 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1990

*Il Ministro:* FORMICA

**90A2247**

DECRETO 3 maggio 1990.

**Autorizzazione alla «Augusta assicurazioni» S.p.a., con sede legale in Torino, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 47, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente la facoltà di prestare la cauzione per le concessioni della riscossione dei tributi mediante polizza fidejussoria emessa da istituti ed enti autorizzati dal Ministro delle finanze;

Vista la domanda con la quale la «Augusta assicurazioni» S.p.a., con sede legale in Torino, ha chiesto di essere autorizzata alla emissione delle polizze fidejussorie, ai sensi del suddetto art. 47, lettera *e);*

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, concernente nuove norme sulla costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, con la quale vengono affidate, tra l'altro, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), funzioni di controllo sulle società di assicurazioni;

Visto il decreto 22 settembre 1989 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 1989, contenente l'elenco di cui all'art. 1, lettera *c)*, della legge n. 348/1982, delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Decreta:

La «Augusta assicurazioni» S.p.a., con sede legale in Torino, è autorizzata ad emettere le polizze fidejussorie che, a norma dell'art. 47, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i concessionari della riscossione dei tributi possono prestare a cauzione delle concessioni alle condizioni di polizza approvate dal Ministero delle finanze con decreto n. 1/07395 del 13 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1990

*Il Ministro:* FORMICA

90A2248

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 maggio 1990.

**Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61, che stabilisce le modalità per la variazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;

Viste le risultanze del bilancio consuntivo dell'anno 1988 che evidenziano l'esistenza di un avanzo patrimoniale di 20.989 milioni di lire, mentre i dati contabili dei bilanci preventivi relativi agli anni 1989 e 1990 confermano il consolidarsi del suddetto avanzo patrimoniale;

Considerato che in forza del predetto art. 9 della legge n. 1084 del 1971 si rende necessario variare, in base all'andamento della gestione del Fondo di cui trattasi ed al fabbisogno della medesima, la misura del contributo dovuto al Fondo anzidetto;

Considerato, altresì, che il consolidamento dell'avanzo patrimoniale sopra indicato rende possibile una riduzione del contributo in misura pari ad 1,60 punti di percentuale;

Sentito il parere del comitato amministratore del Fondo;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto il contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas è fissato nella misura del 4 per cento delle retribuzioni imponibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1990

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DONAT CATTIN

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

90A2281

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 maggio 1990.

**Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania.** (Ordinanza n. 1910/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese e relative all'approvvigionamento idropotabile;

Considerato che una tale diffusa situazione di crisi idropotabile, che investe esigenze primarie delle popolazioni, assume aspetti particolarmente gravi nella regione Campania;

Considerato che, ai fini di fronteggiare la grave situazione di crisi idrica anzidetta, si sono tenute presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri varie riunioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite nelle riunioni del 13 marzo 1990 e 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, degli affari regionali ed i problemi istituzionali e della protezione civile, nonché nella riunione tenutasi il 19 aprile 1990 fra i detti Ministri e il Presidente del Consiglio;

Considerato che già a seguito delle prime riunioni si diede luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990 alla costituzione di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro degli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro degli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che, a seguito delle riunioni dei gruppi di lavoro costituiti nell'ambito di detta segreteria tecnica, si è rilevato che in relazione agli interventi da eseguire nelle regioni dell'Italia meridionale (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e soggetti alla disciplina di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», sono stati presentati programmi predisposti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Considerato che in particolare per la regione Campania è stata individuata, quale opera idonea a fronteggiare la particolare crisi di questa regione, quella relativa alla realizzazione del campo pozzi Alife;

Preso atto che, a seguito di intesa con i Ministri citati, si è pervenuti alla determinazione, al fine di favorire la più celere realizzazione delle opere, di affidare l'attuazione delle stesse alla medesima Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ente notoriamente provvisto di notevole esperienza in materia e tecnicamente idoneo alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto di dover disporre che l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, attesa l'impellente necessità di far fronte alla gravissima situazione, provveda alla realizzazione delle opere, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato;

Considerato che dagli elenchi e dalle schede tecniche forniti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno risulta che l'opera richiesta è provvista di progetto esecutivo;

Ritenuto altresì di disporre di un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazzione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamenti incaricati;

Ritenuto che al finanziamento delle dette opere, si deve far fronte, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, attingendo alle disponibilità di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania è disposta l'attuazione del seguente intervento:

1) realizzazione di un campo pozzi in Alife per l'importo di lire 30.000 milioni.

Alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 provvede l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Art. 2.

Per l'attuazione dell'intervento di cui all'art. 1 l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, provvede anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

L'opera di cui all'intervento oggetto della presente ordinanza è dichiarata di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

Al fine di garantire l'osservanza del termine di esecuzione dei lavori, il capitolato speciale d'appalto per gli interventi di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3% dell'importo contrattuale per i ritardi fino a giorni dieci del termine di esecuzione previsto in contratto e non inferiore al 10% dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto d'appalto. Tali importi verranno versati sul Fondo della protezione civile.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione dell'opera di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

Art. 5.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione dell'opera di cui all'intervento previsto dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente esecutore provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 1 è tenuta a relazionare, in merito all'attuazione dell'intervento di cui all'art. 1 e con riferimento alle scadenze stabilite, al Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai quindici giorni.

Alla nomina dell'organo di collaudo provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 8.

Il complessivo onere di lire 30.000 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

A tal fine il predetto Fondo è integrato della somma anzidetta mediante corrispondente utilizzo dei fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sugli interventi per il Mezzogiorno.

Il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno provvede a versare la somma di lire 30.000 milioni sul Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1990

*Il Ministro*: LATTANZIO

90A2294

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## CAMERA DEI DEPUTATI

**Comunicato del Presidente della Camera dei deputati concernente la pubblicazione di bilanci finanziari consuntivi della Lista Alternativa per l'altro Sudtirolo per gli anni 1983 e 1984 e le annesse relazioni.**

Il Presidente della Camera dei deputati rende noto di avere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia i bilanci finanziari consultivi della Lista Alternativa per l'altro Sudtirolo per gli anni 1983 e 1984 e le annesse relazioni, nonché il rapporto del comitato tecnico dei revisori ufficiali dei conti, per la pubblicazione nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 12 giugno 1990, a norma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

90A2252

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria costituente un accordo per il reciproco riconoscimento dei titoli e gradi accademici, con due allegati, effettuato a Vienna il 20 novembre 1987-16 febbraio 1988.**

Il giorno 19 aprile 1990 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria costituente un accordo per il reciproco riconoscimento dei titoli e gradi accademici, con due allegati, effettuato a Vienna il 20 novembre 1987-16 febbraio 1988, la cui ratifica è stata autorizzata con decreto ministeriale 13 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1990.

In conformità alle disposizioni contenute nello stesso, lo scambio di note entrerà in vigore il 18 giugno 1990.

90A2263

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

preparazioni di esperienze didattiche.

POLITECNICO DI MILANO

*Facoltà di architettura:*

storia dell'architettura (I annualità);
disegno industriale (I annualità).

UNIVERSITÀ DI PADOVA

*Facoltà di ingegneria:*

azionamenti elettrici;
istituzioni di economia;
idraulica;
meccanica delle vibrazioni.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**90A2265**

**Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Maria Laura Brocchetti Protti», in Belluno**

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1990, registro n. 4 Università, foglio n. 167, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stato approvato lo statuto della fondazione «Maria Laura Brocchetti Protti», con sede in Belluno.

**90A2266**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

### *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo alle note al testo del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 1989, n. 417, recante: «Norme in materia di reclutamento del personale della scuola».** (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 1990).

Il testo dell'art. 47 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, riportato nell'appendice al testo coordinato, nella parte che fa riferimento alla nota *(b)* all'art. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 47 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, trasfuso nell'art. 6, ultimo comma, del testo unificato approvato con D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89] *(Reclutamento del personale insegnante)*. — Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto.

A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.

Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera *c)* dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine».

**90A2288**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.000